



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 3/19

Dec. n. 4/19

Il giorno 11 aprile 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 26 marzo 2019, nei confronti di:

**VOLTOLINI Massimo**, nato a Rovereto (TN) il 26.11.1963, residente *omissis* tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "STORO", con tessera n. 19057591 e licenza FR n. P00197;

#### **Incolpato di:**

*«violazione dell' art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 24 marzo 2019, alle ore 10:30 circa, presso il crossodromo internazionale "Vinicio Rosadi" di Castiglione del Lago (PG), al termine della*

*seconda manche della categoria Superveteran del campionato italiano motocross senior, aggrediva il concorrente MEDDA Michele sferrandogli dei pugni sul casco e spingendolo a terra; inoltre lo minacciava esclamando: “pezzo di merda, alla prossima gara te la farò pagare».*

#### Premessa

#### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 26 marzo 2019 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti del procedimento, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del CdGD preposto alla manifestazione di campionato italiano motocross senior il 24 marzo 2019, presso il crossodromo internazionale “Vinicio Rosadi” di Castiglione del Lago (PG);

- la segnalazione dell’Ufficiale di Percorso in servizio il 24 marzo 2019, presso il crossodromo internazionale “Vinicio Rosadi” di Castiglione del Lago (PG);

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso all’incolpato, affinché lo stesso potesse avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il termine del 9 aprile 2019, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato ha esercitato detta facoltà entro il termine fissato, attraverso la trasmissione di una memoria difensiva presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.I., acquisita agli atti del presente procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### **OSSERVA**

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il crossodromo internazionale “Vinicio Rosadi” di

Castiglione del Lago (PG) in data 24 marzo 2019, riferisce di fatti particolarmente incresciosi, avendo perpetrato l'incolpato una condotta scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I..

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle citate circostanze di tempo e di luogo, il pilota Massimo VOLTOLINI si è reso, suo malgrado, protagonista di uno spiacevole episodio che ha inevitabilmente condotto alla instaurazione del presente procedimento innanzi a questo G.S.N. e che, allo stato, non risulta in alcun modo smentita da ulteriori acquisizioni probatorie. Invero, come è dato evincere dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini dallo stesso espletate ed acquisiti al fascicolo di ufficio, nel corso della manifestazione di Campionato Italiano Motocross Senior innanzi citata, al termine della seconda manche della categoria "Superveteran", il predetto pilota ha aggredito un altro partecipante a detta gara, il pilota Michele Medda, sferrandogli dei pugni sul casco e spingendolo a terra, profferendo, nel contempo, al suo stesso indirizzo le seguenti parole: «pezzo di merda, alla prossima gara te la farò pagare». Tale condotta, ovviamente, ha comportato, poi, la esclusione dalla manifestazione dell'odierno incolpato, ad opera del competente C.d.G.D., ai sensi dell'art. 38.2 lett. c) R.M.M..

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata – come detto - dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta manifestazione sportiva del 24.3.2019, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti e dotati, come è noto, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede al pilota incolpato. Invero, il comportamento antidisciplinare dal medesimo tenuto è compiutamente descritto sia nel rapporto di gara che nella relativa proposta di sanzione del C.d.G.d..

II. Gli addebiti rivolti al pilota VOLTOLINI, in ogni caso, non risultano nemmeno smentiti da quanto dal medesimo dedotto nel corpo della memoria

difensiva trasmessa ed acquisita agli atti del procedimento. Va osservato, però, che le considerazioni ivi contenute contengono degli elementi a sua discolta che meritano di essere presi nella dovuta considerazione. Seppure, invero, non risulti acclarato dagli atti ufficiali di gara che il Voltolini sia stato colpito lateralmente dalla moto del pilota Medda, non vi sono elementi per non ritenere credibile lo stato d'animo in cui l'incolpato si è ritrovato, memore delle poco piacevoli esperienze passate.

Risulta, poi, proprio dai rapporti di gara che l'incolpato Voltolini non abbia esitato nel dichiararsi dispiaciuto per quanto verificatosi; anzi, attraverso le difese svolte, lo stesso ha pacificamente ammesso di aver avuto una reazione «*sbagliata e fuori luogo*»

III. Tanto premesso, è evidente, però, che l'incolpato è responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché ha posto in essere un comportamento contravveniente a quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

Inoltre, va rimarcato che contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, i quali, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, allora, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente antiregolamentari ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva, ove dovrebbe prevalere lo scopo ludico ed agonistico, anziché rivalse personali.

IV. Alla luce delle suesposte considerazioni, all'incolpato va applicata una sanzione inibitoria, che questo Giudice, tenuto – comunque – conto della incensuratezza del VOLTOLINI, non essendovi precedenti a suo carico, nonché della esclusione dalla manifestazione comunque allo stesso comminata, (ed

avverso la quale non è stata frapposta alcuna obiezione o altro mezzo di gravame), ritenute applicabili al caso di specie le attenuanti previste dall'art. 45.2 R.d.G., irroga nella misura di mesi 2 (due) del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi 3, diminuita fino ad un terzo, secondo il dettato dell'art. 45 R.d.G., con fine pena per l'11 giugno 2019. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto, altresì, delle modalità, della natura e del luogo dell'azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dall'incolpato.

**P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 e 80 del R.d.G., dichiara:

**VOLTOLINI Massimo**, nato a Rovereto (TN) il 26.11.1963, residente *omissis* tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "STORO", con tessera n. 19057591 e licenza FR n. P00197;

**responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine pena per l'11 giugno 2019.**

Depositata l'11 aprile 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

  
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Voltolini Massimo;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;

- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Licenze;
- Ufficio Tesseramento;
- Comitato provinciale Trento;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.